



Decisione/1871/TFNSVE-2026-2027  
Registro procedimenti n. 5582/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 5582/TFNSVE/2025-2026, 5582 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CENAIA 1969 S.C. (matricola 50350) contro la società POLISPORTIVA TERRICCIOLA A.S.D. (matricola 962230) per il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore GIUSTOZZI ALESSIO (matricola 3570230);

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 63,00 (sessantatre/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti e la notifica ricorso depositata a seguito ordinanza 21-9-26;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 63,00 (sessantatre/00), in favore della società ricorrente.



L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai